

DECISIONE (UE) 2021/1055 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di conferenza delle parti contraenti della convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro dei rifiuti durante la navigazione sul Reno e sulle vie navigabili interne (CDNI) in riferimento all'adozione della risoluzione volta a estendere il divieto di scarico delle acque reflue domestiche alle navi adibite alla navigazione interna che trasportano tra 12 e 50 passeggeri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro dei rifiuti durante la navigazione sul Reno e sulle vie navigabili interne (CDNI) del 9 settembre 1996, è entrata in vigore il 1^o novembre 2009.
- (2) A norma dell'articolo 19 della CDNI, la conferenza delle parti contraenti ha facoltà modificare la CDNI e i suoi allegati.
- (3) L'azione dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbe mirare a garantire l'uniformità dei requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna da applicare nell'Unione.
- (4) Nella riunione del 22 giugno 2021 la conferenza delle parti contraenti della CDNI è chiamata ad adottare una risoluzione volta a estendere il divieto di scarico delle acque reflue domestiche alle navi adibite alla navigazione interna che trasportano più di 12 passeggeri e delle navi da passeggeri cabinate con più di 12 posti letto. Le disposizioni di tale risoluzione richiederanno che siano installate attrezzature adeguate a bordo delle navi che rientrano nel suo ambito di applicazione.
- (5) La norma tecnica per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN 2019/1), adottata dal Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) l'8 novembre 2018, stabilisce requisiti tecnici uniformi necessari per garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa comprende disposizioni speciali relative a categorie specifiche di navi, come le navi da passeggeri, le disposizioni riguardanti le attrezzature e gli impianti delle navi, compresi gli impianti di raccolta e smaltimento delle acque reflue, e le istruzioni per l'applicazione della norma tecnica.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti contraenti della CDNI, poiché le disposizioni della risoluzione saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹).
- (7) La risoluzione dovrebbe aumentare la coerenza con gli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione, soprattutto per quanto riguarda le date di applicabilità per l'installazione di adeguate attrezzature per la raccolta delle acque reflue sulle navi adibite alla navigazione interna. La risoluzione promuove inoltre le iniziative e gli obiettivi in materia di tutela dell'ambiente.

(¹) Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

